



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 989 del 2011, proposto da:

In.Co.Ingegneri Consulenti Spa, D.Recta Srl, Proap Italia Srl, Studio
Tecnico Associato di Ingegneria Civile "G. Moro - Titton C. -
Lucchetta S. - Titton M.", rappresentati e difesi dagli avv. Cristina
Cittolin, Luca Mazzero, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello
in Venezia, San Polo, 3080/L;

contro

Servizi Ampezzo Unipersonale Srl - Servizio Automobilistico
Urbano, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Domenichelli,
Guido Zago, Franco Zambelli, Alessandro Righini, con domicilio
eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

nei confronti di

Geodata Engineering Spa, Veneto Progetti S.C.;

per l'annullamento

del provvedimento di esclusione della parte ricorrente dalla gara con procedura aperta per l'affidamento delle attività di progettazione preliminare e definitiva, nonché affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento sicurezza in fase di progettazione esecutiva, del coordinamento sicurezza in fase di progettazione ex D.Lgs 81/2008, della direzione lavori, misurazione e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, relativamente alla realizzazione del parcheggio interrato in Piazza Lago Poste a Cortina d'Ampezzo, nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Servizi Ampezzo Unipersonale Srl - Servizio Automobilistico Urbano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

considerato che all'esito dell'udienza cautelare, ritenendosi la causa matura per la decisione di merito, il Collegio ha pronunciato

dispositivo in quanto, nel silenzio della legge, ritiene praticabile anche in sede di giudizio abbreviato la procedura prevista per il giudizio di merito, sia in ragione della ratio sottesa alla comunicazione del dispositivo prima del deposito della motivazione della decisione onde consentire alle parti ogni idonea reazione processuale nelle more, sia in ragione della modalità di redazione della sentenza, utilizzando il modello semplificato sia per la cosiddetta sentenza breve, sia per quella di merito nelle materie di cui all'articolo 120 del codice del processo amministrativo;

visti i motivi di ricorso, i quali si appuntano sulla illegittimità dell'esclusione non rientrando nell'ipotesi prevista dal bando quella oggetto del giudizio, con l'inibizione alla stazione appaltante di una lettura estensiva delle cause di esclusione alla luce della consolidata giurisprudenza comunitaria;

ritenuto:

che la norma di bando invocata dalla stazione appaltante, e prevista in conformità a quanto disposto dall'articolo 51, comma 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica numero 554 del 1999, recita:

"ciascun soggetto non può concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra unità partecipante sotto qualsiasi forma, né può partecipare a più unità concorrenti pena l'esclusione dalla gara del soggetto e delle unità concorrenti di cui risulta partecipante.

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di

professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo; la violazione del divieto comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti";

che l'esclusione è disposta in quanto il concorrente numero 3 ha tra i propri mandanti il consorzio CONCISE che concorre attraverso la società consorziata C&T Engineering srl il cui legale rappresentante, che è anche il professionista designato dal raggruppamento per l'espletamento dell'incarico di direzione lavori, è l'ingegner Francesco Toninato, che è altresì socio e azionista di IN.CO. Ingegneri consulenti spa, mandataria del concorrente numero 7;

che la ricorrente contesta l'applicabilità di tale disposizione al caso in esame, posto che soggetti giuridici sono i raggruppamenti numero 3 e 7, mentre sia l'ingegner Toninato sia C&T Engineering non sono offerenti, o concorrenti, né può dirsi che la mera condizione di socio nella IN.CO. Ingegneri consulenti spa, attese la modesta partecipazione azionaria pari al 2,84% del capitale sociale, costituisca ostacolo alla partecipazione, non costituendo a sua volta indice sintomatico di un collegamento o di una situazione di controllo idonea a compromettere il principio dell'autonomia delle offerte, ovvero della non imputabilità al medesimo centro decisionale;

ritenuto:

che la disposizione cui il bando fa espresso riferimento rientra nel titolo quarto rubricato

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

il cui articolo 50 (Ambito di applicazione) dispone che:

“1. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 17, comma 4, della Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ivi compresa la direzione lavori [parole non ammesse al visto della Corte dei Conti], secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.

2. Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale.

3. Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali;

b) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe.”

e, all'articolo Art. 51 (Limiti alla partecipazione alle gare) che:

“1. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi di cui all'articolo 50, in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea.

2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo;”

che dunque la previsione vieta che il professionista possa concorrere per sé e quale componente di altro partecipante alla gara, sotto qualsiasi forma; vieta che il professionista possa partecipare contemporaneamente a più unità concorrenti; vieta che il libero professionista partecipi quando partecipa una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo;

che nel caso in esame l'ingegner Toninato è contemporaneamente legale rappresentante di società componente del raggruppamento concorrente numero 3 - ed è anche il professionista designato dall'intero raggruppamento per l'incarico di direzione lavori- e socio e azionista, seppure di assoluta minoranza, della società mandataria del raggruppamento concorrente numero 7, sicché non può negarsi la contemporanea partecipazione di un professionista in più

raggruppamenti concorrenti, il che è esattamente ciò che la norma vuole evitare;

che ad avviso del collegio non appaiono pertinenti i riferimenti alla normativa comunitaria, restando salvaguardato il principio di massima partecipazione e di restrittiva lettura delle cause di esclusione, mentre ciò che rileva nella specie è la particolare valenza che deve essere attribuita alla figura del professionista partecipante alla gara, trattandosi di affidamenti per i quali il compito del libero professionista si qualifica come momento diversificante dell'offerta, e dunque dell'eventuale aggiudicazione;

che infine nessun rilievo ha l'esclusione della possibilità di controllo da parte del socio di minoranza, atteso che la sola condizione potrebbe legittimarlo a prendere parte ad assemblee nelle quali si possa determinare l'operato futuro della società, ivi compresa la partecipazione a gare, potendosi così dar luogo a quella commistione che la norma vuole assolutamente escludere;

che conseguentemente il ricorso deve essere respinto, pur sussistendo giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Alessandra Farina, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)